

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

## **DETERMINAZIONE**

**N. G03877 del 27/03/2018**

**Proposta n. 4500 del 15/03/2018**

**Oggetto:**

USI CIVICI – ASBUC di Grotte Santo Stefano (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta Società Cooperativa Pian della Selva del terreno appartenente al demanio collettivo della collettività dell'ASBUC di Grotte Santo Stefano con imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

OGGETTO: USI CIVICI – **ASBUC di Grotte Santo Stefano (VT)** - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta Società Cooperativa Pian della Selva del terreno appartenente al demanio collettivo della collettività dell'ASBUC di Grotte Santo Stefano con imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTI** gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 2/2008, prot. n. 32237 del 29/04/2008, della Direzione Agenzia del Territorio;

**VISTO** l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

**VISTA** la legge 20/11/2017 n. 168, recante norme in materia di domini collettivi;

**PREMESSO** che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n°24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n°671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedurali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n. 2 la L.R. n°12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

**ATTESO** che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n. 168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;
- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

**RITENUTO**, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito i relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art.17 della L.R. 12/2016;

**DATO ATTO** che:

- in data 25/08/2015, con prot. n. 455638 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Dott. Agr. Antonella Ranucci –riguardante l’occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell’ASBUC di Grotte Santo Stefano, in favore della soc. coop. Pian della Selva;
- con determinazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n G13083 del 27/09/2017, la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all’Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n°332;

**VISTA** la nota prot. n. 302 del 20/11/2017, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura con prot. n. 601685 del 27/11/2017, con la quale l’ASBUC di Grotte Santo Stefano ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di legittimazione, corredati della documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, l’assenza di opposizioni avverso il progetto stesso, nonché l’accettazione del canone di natura enfiteutica da parte del beneficiario;

**PRESO ATTO**

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- che la ditta interessata non è in regola con il pagamento dei canoni di cui all’art. 10 della Legge 1766/1927;
- che la ditta indicata nella citata perizia del Dott. Agr. Antonella Ranucci, soc. coop. Pian della Selva, nella persona del legale rappresentante signora Donati Luciana ha riproposto l’istanza di legittimazione contenente l’accettazione dei canoni annui e relativo capitale di affrancazione come stabiliti nella proposta medesima nonché l’impegno a versare annualmente il canone di natura enfiteutica fino all’eventuale affrancazione dello stesso;

**PRESO ATTO**, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni agli atti, risulta che:

- a) l’occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l’occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) il terreno ricade, nel vigente P.R.G. del Comune di Viterbo, in zona agricola E- Sottozona E2;
- e) non risultano presenti sui terreni fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità ovvero oggetto di abusivismo edilizio;
- f) l’ASBUC di Grotte Santo Stefano in sede di pubblicazione, non ha presentato, sotto forma di opposizione, l’interesse pubblico alla conservazione dell’area fra il patrimonio civico;
- g) da parte del MiBACT non sono pervenuti motivi ostativi alla legittimazione dell’abusiva occupazione ;

**ATTESO** che per effetto dell’entrata in vigore della l. 20/11/2017, n. 168, in materia di domini collettivi, è mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all’art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

**RITENUTO** di poter legittimare l’occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell’ASBUC di Grotte Santo Stefano, di cui alla proposta di legittimazione redatta dal dott. Agr. Antonella Ranucci in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.		
Società Cooperativa Pian della Selva, sede legale Via Marsala, 2 Viterbo P.Iva 00296060569	Viterbo	26	102	0.31.10	198,00
			103	0.36.20	
			342	0.54.72	
			343	0.07.68	
Totale				1.29.70	198,00

con l’imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 198,00, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a € 9.889,00.

## D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Marta, di cui al progetto redatto dal dott. Agr. Stefano Paganini, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.		
Società Cooperativa Pian della Selva, sede legale Via Marsala, 2 Viterbo P.Iva 00296060569	Viterbo	26	102	0.31.10	198,00
			103	0.36.20	
			342	0.54.72	
			343	0.07.68	
Totale				1.29.70	198,00

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 198,00, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a € 9.889,00;

- che per effetto della legittimazione sopra riportata, il terreno oggetto del presente provvedimento diviene di esclusiva proprietà della società cooperativa Pian della Selva, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, seppur gravato dal succitato canone da porre in riscossione sin dall'anno 2017 e fino alla sua affrancazione;
- in caso di affrancazione del canone sopra stabilito, la somma derivante dal presente provvedimento, la somma derivante dal presente provvedimento, deve essere imputata in appositi capitoli di bilancio, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n° 9 del 14/08/2017;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico della ditta beneficiaria del presente provvedimento, sopra meglio descritta.
- per quanto riguarda i successivi aspetti giuridico-normativi riferiti ai fondi in questione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 L.R. 12, dando altresì atto che è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- Il presente atto, è adottato nell'interesse della collettività residente nel territorio dell'ASBUC di Grotte Santo Stefano quale soggetto titolare dei diritti civici.
- l'ASBUC di Grotte Santo Stefano, quale soggetto esponenziale della collettività residente titolare dei diritti civici, e l'abusivo occupatore, rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, connessi al provvedimento.
- Affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore delle ditte su menzionate l'ente dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare il presente atto, indipendentemente dalle risultanze catastali, presso l'ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'art.2 della L.692/81 e della risoluzione n.2/2008 dell'Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente)

Il Direttore  
Roberto Ottaviani